



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 14/10/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2009, n. 1640

GUAGNANO (LE) - Adeguamento recapiti finali e completamento della rete pluviale cittadina. Parere paesaggistico ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Guagnano.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Urbanistica ed ERP Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici, territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Guagnano (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali

Soggetto proponente: Comune di Guagnano

INTERVENTO: Adeguamento recapiti finali e completamento della rete pluviale cittadina

Con nota comunale n. 6177 del 17.07.2009 acquisita al prot. regionale n. 8034 del 17.07.2009 il Comune di Guagnano (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al progetto di preliminare dismissione dei recapiti esistenti del bacino nord-ovest che scaricano le acque piovane nella falda profonda, alla realizzazione di un nuovo collettore e di un nuovo recapito finale adiacente l'attuale in conformità alle norme vigenti in materia. Il progetto è stato adottato in variante ai sensi dell'art. 16, 3° comma della L.R. n. 13/01, deliberazione C.C. n. 34 del 23.07.09. L'area d'intervento ricade parzialmente in zona tipizzata "E - verde agricolo" dal vigente strumento urbanistico generale nonché in un A.T.E. classificato "C".

Entrando nello specifico si precisa che, con la predetta nota, il Comune di Guagnano ha trasmesso, la documentazione scritto-grafica costituita dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Corografia
- Tav. 2 - Zonizzazione di progetto
- Tav. 3 - Planimetria dello stato di fatto
- Tav. 4 - Rilievo piano altimetrico
- Tav. 5 - Delimitazione bacino imbrifero
- Tav. 6 - Planimetria di progetto
- Tav. 7 - Profili longitudinali
- Tav. 8 - Particolari costruttivi
- Tav. 9 - Recapito finale: planimetria e pianta e sezioni
- Tav. 10 - Vasca di grigliatura e dissabbiatura, pianta e sezioni
- Tav. 11 - Vasca di grigliatura e dissabbiatura, calcoli preliminari strutture
- Tav. 12 - Piano particellare d'esproprio
- Allegato 1 - Relazione descrittiva
- Allegato 2 - Analisi di sostenibilità ambientale
- Allegato 3 - Relazione di compatibilità con il PUTT
- Allegato 4 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
- Allegato 5.1 - Computo metrico estimativo
- Allegato 5.2 - Tabella riepilogativa "Allegato del computo metrico estimativo"
- Allegato 6 - Quadro economico
- Allegato 7 - Calcoli idraulici

Con successiva nota comunale prot. n. 6353 del 24.07.09 acquisita al prot. regionale n. 8309 del 24.07.09, l'Amministrazione Comunale di Guagnano trasmetteva la deliberazione C.C. n. 34 del 23.07.09 di riapprovazione del progetto definitivo e di adozione della variante del P.R.G..

Il progetto in questione, in sintesi, prevede nel suo complesso l'adeguamento del sistema di recapiti finali alla esistente normativa (D.Lgs. n. 152/1999 e Piano Direttore Regionale) nel Comune di Guagnano.

In particolare, si prevede:

- la dismissione, all'interno della voragine "Iurizzi", dello scarico in falda;
 - la dismissione del recapito del collettore esistente situato all'incrocio tra via Vecchia Guagnano-San Donaci con Via Vecchia Guagnano-San Pancrazio;
 - la realizzazione di un nuovo collettore;
 - la realizzazione di un nuovo recapito finale adiacente all'attuale recapito della voragine "Iurizzi".
- Quest'ultimo prevede la realizzazione di una nuova vasca di spandimento avente superficie di mq 2780, profondità di 8 m dal piano di campagna; all'interno è previsto un ulteriore scavo di 1000 mq per una profondità di 1,50 m. La vasca ha un volume di accumulo complessivo di mc 9701.

Per quanto, invece, attiene specificatamente la variante urbanistica essa viene proposta ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. n. 13/2001 e comporta la ritipizzazione dell'area oggetto d'intervento da zona "E - verde agricolo" a zona per "Aree per attrezzature di interesse comune" e "zone soggette a vincolo speciale /fascia di rispetto)".

Per quanto riguarda i rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento relativo al nuovo recapito finale, risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta: dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C" e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Guagnano (LE) con la richiesta di parere paesaggistico inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativamente al recapito finale posto in prossimità della voragine "Iurizzi"

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";
- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio ed insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
- per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti" prescrivendo altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia, infine, che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta privo di specifici ordinamenti vincolistici riferiti a: vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico. Tuttavia, l'area in cui ricade il recapito finale di nuova realizzazione è interessata dal vincolo faunistico denominato "oasi di protezione - Contrada Camarda", come si evince dalla Relazione di compatibilità con il P.U.T.T./P. e dagli elenchi allegati alle N.T.A. del Piano Paesaggistico regionale.

Per quanto attiene il parere paesaggistico di competenza, si rappresenta che la documentazione presentata evidenzia, in sintesi, che l'area interessata dalle opere in progetto (in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare priva di sostanziali peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti e, in particolare, che l'intervento proposto non configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Pertanto, l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica e un diverso utilizzo del territorio che non interferisce sostanzialmente con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Premesso quanto sopra, si ritiene che l'intervento in oggetto, sia conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetti le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso "C" in cui le opere ricadono.

Conseguentemente in relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" proposto in variante urbanistica ex art. 16, 3° comma, della Legge Regionale n. 13/01, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T. e dell'art. 146 del DLgs n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere da realizzare si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- siano messe a dimora essenze arboree tipiche della flora locale da posizionarsi prevalentemente lungo il perimetro del lotto interessato dal recapito finale e intorno al recapito finale;

- la recinzione sia realizzata con blocchi di pietra locale avente un'altezza non superiore a m. 1,20 per la parte in muratura;

- i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica

- l'intervento e le opere connesse siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone

- siano previste opere di manutenzione, valorizzazione e ripristino della funzionalità naturale della vora preesistente.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non era possibile procedere alla approvazione della presente variante urbanistica ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.R. n. 56/1980 e, pertanto, il Comune di Guagnano dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico, l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale e/o idrogeologica, con particolare riferimento al DLgs n. 152/99 e ss.mm.ii. da osservarsi anche in sede esecutiva.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Guagnano del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con prescrizioni e nei termini innanzi esplicitati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m. ed i.

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. di Lecce e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Guagnano (LE), relativamente all'intervento in oggetto, presentato in variante allo strumento urbanistico generale vigente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/01, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
